

**DETERMINA DEL DIRETTORE  
ARA VASTA N. 1  
N. 242/AV1 DEL 14/03/2016**

**Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER ACCOGLIERE IN TIROCINIO  
STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO  
"CARLO BO ".**

**IL DIRETTORE  
ARA VASTA N. 1**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O.C. Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;**

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo,,," al fine di permettere ad alcuni studenti iscritti all'Università di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione Centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr.Carmine Di  
Bernardo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Normativa di riferimento:**

- Ø Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, consente di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 1859/62. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi , l'Università, come previsto dall'art.18, comma 1, lettera a) della predetta Legge , può promuovere tirocini di formazione e orientamento presso imprese amministrazioni pubbliche enti pubblici o privati.
- Ø In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- Ø D.Lgs n.502/92 articolo 6 "rapporti tra SSN e Università,,;
- Ø D.M.509/99 articolo 8;

**Provvedimenti:**

- Ø Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Ø Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

**Motivazioni:**

Con nota acquisita agli atti il 7/03/2016 al prot. n. 19597 , l' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , chiedeva a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli studenti della predetta Università di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso Servizi di questa Area Vasta 1.

Con la medesima nota l' Università degli Studi di Urbino trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .

La richiesta è stata sottoposta al parere del Dirigente Responsabile dei Tirocini formativi e di orientamento dell'Area Vasta 1 , che si è espresso favorevolmente in merito.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione che si allega al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture

dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;

- L'Università assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

### **Esito dell'istruttoria**

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo,,," al fine di permettere ad alcuni studenti iscritti all'Università di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1;

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione Centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria  
Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria di Direzione  
Dott. Riccardo Cecchini

### **RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Bilancio**  
**Dott.ssa Laura Cardinali**

**Dott.ssa**

**Il Responsabile del**  
**Anna Olivetti**

**- ALLEGATI -**

- Convenzione con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo,,



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.  
(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore,,", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. VILBERTO STOCCHI, nato a Apecchio (PU) il 15/04/1954, C.F. STCVBR54D15A327I, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

E

l'azienda/ente ASUR MARCHE AV1, con sede legale in Fano, via Sebastiano Ceccarini, 38 61032 (PU), P.IVA o C.F. 02175860424, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante,,", rappresentato dal Dr. Carmine Di Bernardo nato/a a Napoli, il 30/11/1958 il quale agisce in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

### **Articolo 1**

L'azienda/ente ASUR MARCHE AV1, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997.

### **Articolo 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore,, ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

### **Articolo 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Articolo 4**

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato,, (D.P.R. 9/4/1999 n.156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura.

Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (presso l'INAIL indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "Gestione per conto dello Stato,, o presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extraeuropei ove la polizza INAIL non ha validità), facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione (o alla Provincia delegata)

- alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione
- agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

#### **Articolo 5**

1. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
2. il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

#### **Articolo 6**

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage.

#### **Articolo 7**

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile dietro richiesta scritta da parte dell'Università stessa. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati

#### **Articolo 8**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I - Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Articolo 9**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

#### **Articolo 10**

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, li .....  
Azienda  
Il Direttore  
Dr. Carmine Di Bernardo

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai

sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto  
Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
per il Rettore  
Prof. Vilberto Stocchi  
il Delegato Rettorale  
Prof. Tonino Pencarelli

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto  
Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.